



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 novembre 2017 in Roma, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Paolo Clarizia - Componente Relatore

per decidere in ordine all'istanza *ex art.* 70 R.G. FISE e 63 C.G.S. proposta il 31.10.2017 dalla Procura Federale per la revocazione della sentenza del Tribunale Federale del 20.7.2017.

Premesso che

- con sentenza del 20.7.2017 (r.g.n. 18/2017) il Tribunale Federale, alla luce delle conclusioni congiunte formulate dalla Procura Federale e dalle difese dell'incolpato, deferito innanzi a questo Tribunale per la violazione del Regolamento Veterinario ECM, irrogava una sanzione di mesi uno di sospensione dall'attività agonistica ed Euro 500,00 di ammenda al signor Riccardo Migli (tessera FISE n. 0001128/F);
- in particolare, la decisione veniva adottata sulla base delle contestazioni formulate dalla Procura Federale, previo accertamento del Dipartimento Veterinario, che le sostanze rinvenute al controllo doping del cavallo AXIAX (n. FISE 09950A) (dexamethasone, stanazololo, flunixin, acepromazina) erano considerate *controlled* (FEI – 2017 Equine Prohibited Substances List);
- che successivamente perveniva al Procuratore una e-mail a mezzo della quale veniva contestata la decisione del Tribunale Federale, in quanto la sostanza stanazololo sarebbe stata sussunta dalla FEI tra le sostanze *banned*, per le quali sono previsti divieti assoluti di utilizzo e sanzioni più gravose;
- in seguito a tale segnalazione la Procura Federale provvedeva a richiedere chiarimenti al Dipartimento Veterinario, il quale comunicava che le sostanze dexamethasone, flunixin, acepromazina erano considerate *controlled* mentre la sostanza stanazololo era considerata come sostanza *banned*;



- conseguentemente la Procura Federale proponeva l'istanza *“per la revocazione ex art. 70 del Regolamento di Giustizia della sentenza emessa nei confronti del Sig. Riccardo Migli, chiedendo, per l'effetto di applicare la sanzione di anni due ex art. 9 del Regolamento Veterinario EAD ECM, ridotta del 50% (un anno) visto il riconoscimento di responsabilità, e dell'ammenda di Euro 10.000,00 (diecimila) ridotta del 50% (pari a E 5.000,00) visto il riconoscimento di responsabilità”*;
- visto l'art. 48, comma 1, del Regolamento di Giustizia il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione per il giorno 29.11.2017, disponendo la comunicazione al sig. Riccardo Migli ed alla Procura Federale;
- con memoria del 16.11.2017, il Deferito si costituiva in giudizio, con l'avv. Vincenzo Giardino, eccependo l'inammissibilità della revocazione, in quanto proposta avverso una sentenza non impugnabile ai sensi dell'art. 70 Regolamento di Giustizia e perché basata su un documento non rinvenuto successivamente per causa non imputabile all'istante; in particolare, secondo le difese del sig. Migli la Procura era in possesso sin da subito delle analisi del cavallo dalle quali emergeva chiaramente la positività al principio attivo dello Stanazololo il cui inserimento tra le sostanze *banned* doveva essere verificato dalla Procura attraverso la mera lettura degli elenchi FEI, a prescindere dall'accertamento del Dipartimento Veterinario;
- all'udienza del 29.11.2017 dopo ampia discussione le parti hanno concluso come in atti e il Tribunale si è riservato;

Rilevato che

- l'art. 70 del Regolamento di Giustizia, rubricato Revisione e Revocazione, prevede:
 - “1. Contro le decisioni del Tribunale e della Corte Federale di Appello, per le quali sia scaduto il termine, rispettivamente, per il reclamo alla Corte d'Appello e per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore Federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive o comunque divenute acquisibili.*
 - 2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello, per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero la decisione di quest'ultimo, qualora il ricorso non sia stato accolto, possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti rinvenuti successivamente per causa non imputabile all'istante”*;
- dunque, come rilevato dalle difese del Migli la revocazione sulla base di una lettura letterale del *prefato* art. 70 sembrerebbe poter essere proposta soltanto nei confronti delle sentenze



della Corte Federale di Appello e per quelle del Collegio di Garanzia per lo Sport quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti rinvenuti successivamente per causa non imputabile all'istante;

- tra l'altro non si possono condividere le considerazioni della Procura Federale secondo le quali la lacuna normativa relativa alla mancata previsione della revocazione delle sentenze del Tribunale Federale dovrebbe essere colmata ai sensi dell'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, come richiamato dall'art. 21 del Regolamento di Giustizia, a tenore del quale *"per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile (...)"*;

- da un lato, infatti, nel caso di specie non si rinviene alcuna lacuna dal momento che la mancata previsione delle sentenze del Tribunale Federale tra quelle oggetto di revocazione appare una scelta consapevole del Regolamento di Giustizia Sportiva, tant'è vero che al quarto comma dell'art. 70 è previsto che *"fuori dai casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per l'impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito"*;

- da un altro lato, anche il codice di procedura civile (art. 395 c.p.c.) consente la revocazione ordinaria solo delle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado (con ciò intendendosi, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., le sentenze pronunciate secondo equità), prevedendo, al successivo art. 396 c.p.c., la revocazione cd. "straordinaria" per le sentenze pronunciate in primo grado soltanto per i motivi indicati dall'art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6, escludendo quindi esplicitamente l'errore di fatto (n. 4 art. 395 c.p.c.);

- in tale prospettiva, dunque, l'istanza di revocazione della Procura Federale avverso la sentenza del Tribunale Federale, così come formulata, appare inammissibile;

Considerato che

- comunque, nel caso di specie l'istanza di revocazione sarebbe in ogni caso infondata in quanto la decisione impugnata non è *dipesa esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti rinvenuti successivamente per causa non imputabile all'istante*;

- come evidenziato dalle difese del Migli, infatti, la Procura era a conoscenza delle sostanze rinvenute nell'equide e un mero controllo delle liste FEI avrebbe consentito alla stessa di verificare l'errore nel quale era incorso il Dipartimento Veterinario;

- la Procura Federale non ha chiarito sulla base di quale disposizione organizzativa il



Federazione Italiana Sport Equestri

Dipartimento Veterinario sarebbe stato l'unico soggetto competente in via esclusiva a qualificare le sostanze vietate, con conseguente preclusione alla stessa Procura di qualificare diversamente le sostanze;

- sebbene la riqualificazione del fatto, o la specificazione dello stesso, è ammessa nel nostro Ordinamento nazionale e, pertanto, per l'espresso richiamo contenuto nel citato art. 21 R.G. FISE, anche nell'Ordinamento sportivo, nella fattispecie esaminata all'esito del deferimento al Tribunale non sarebbe stato consentito applicare al deferito norme diverse, ovvero sanzionare l'incolpato per fatti diversi da quelli oggetto di contestazione da parte della Procura, in quanto - atteso che l'illecito riqualificato si sarebbe profilato più grave di quello contestato dalla Procura - si sarebbero violati i fondamentali diritti di difesa come riconosciuto anche dall'art. 6 della CEDU (cfr., in tal senso, *Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 11 dicembre 2007 - Ricorso n. 25575/04 - Drassich/Italia*).

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 70 R.G.

DICHIARA

inammissibile l'istanza di revocazione della sentenza del Tribunale Federale emessa in data 20 luglio 2017 (r.g.n. 18/2017).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso in Roma il giorno 21 dicembre 2017.

PRESIDENTE F.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE F.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE RELATORE F.to Avv. Paolo Clarizia